

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 400 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Giovanni TAORMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI TAORMINA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ANDRIA BAT, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8 aprile 2010 al 31 marzo 2015, per le seguenti violazioni:

- essersi avvalso dell'attività di agente del signor Vincenzo Rispoli, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società ANDRIA BAT del 19 gennaio 2012;
 - essersi avvalso dell'attività di agente del signor Gennaro Palomba, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società ANDRIA BAT del 10 settembre 2012;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Taormina;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 gare ufficiali di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 per il signor Giovanni Taormina;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio